



Credito Emiliano SpA

**ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL
30.04.2009**

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE
POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

CONVOCAZIONE

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per **giovedì 30 aprile 2009 alle ore 17.00** presso la sede sociale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in prima convocazione, ed eventualmente in seconda convocazione per sabato 2 maggio 2009, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2008 e conseguenti relazioni. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio.
2. Deliberazione in ordine al corrispettivo della Società di Revisione;
3. Deliberazioni in ordine alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina degli amministratori (art. 2364, n. 2 c.c.) ed eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 c.c.;
4. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'anno 2009.
5. Approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione e di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposte di modifiche statutarie conseguenti alle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" emanate da Banca d'Italia lo scorso marzo 2008. Progetto di assunzione del ruolo di Capogruppo del Gruppo Bancario "Credito Emiliano – CREDEM".

Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno (parte ordinaria e straordinaria), compreso il fascicolo di bilancio al 31.12.2008 e le relative relazioni, saranno messe a disposizione del pubblico entro il 15.4.2009 presso la sede sociale, presso Borsa Italiana Spa e nel sito internet della Società www.credem.it, sezione "Company Profile".

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale e delle disposizioni di cui agli artt. 144-quater e seguenti del Regolamento Emittenti (Delibera CONSOB nr. 11971/1999), i Soci che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano il 2% del capitale sociale potranno depositare presso la sede sociale ed entro il 15.04.2009 la propria lista di candidati (sempre ai sensi dell'art. 16 il numero massimo degli esponenti da nominare è pari a 16) per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, corredata della documentazione necessaria.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale possono intervenire all'Assemblea i soci che abbiano depositato le azioni, se non dematerializzate, presso la sede sociale, o presso le banche e gli Enti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le azioni così depositate non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Fermo restando il termine indicato al comma precedente, per le azioni dematerializzate il deposito è sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti.

Il biglietto di ammissione rilasciato per l'Assemblea di prima convocazione è valido anche per quello di seconda convocazione.

Il Socio ha nell'Assemblea diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge.

ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2008 e conseguenti relazioni. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio.

Gli Azionisti, anche sulla base delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, sono chiamati ad approvare il Bilancio al 31.12.2008 nonché la destinazione dell'utile di esercizio sulla base della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione. La documentazione relativa è inserita nel fascicolo di bilancio.

2. Deliberazione in ordine al corrispettivo della Società di Revisione;

In relazione alle novità normative introdotte dal D. Lgs. n. 173 del 3 novembre 2008 che hanno previsto in capo al Revisore l'obbligo di esprimere un giudizio sulla coerenza della Relazione della Gestione con il bilancio d'esercizio e con il consolidato, gli Azionisti sono chiamati a deliberare una integrazione dei corrispettivi riconosciuti alla Deloitte & Touche Spa per le attività aggiuntive rispetto alla proposta originariamente approvata.

3. Deliberazioni in ordine alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina degli amministratori (art. 2364, n. 2 c.c.) ed eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 c.c.;

In base a quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione si compone di non meno di undici e non più di sedici membri. Attualmente il Consiglio è formato da 14 membri.

Si rende noto che con la presente assemblea sono in scadenza di mandato n. 13 dei 14 membri che compongono il Consiglio.

Essi sono:

- Ferrari Giorgio	Presidente
- Terrachini Franco	Vice Presidente
- Maramotti Luigi	Vice Presidente
- Alfieri Romano	Consigliere
- Corradi Enrico	Consigliere
- Corradi Guido	Consigliere
- Fontanesi Anacleto	Consigliere
- Medici Ugo	Consigliere
- Milla Alberto	Consigliere
- Renda Benedetto	Consigliere
- Tadolini Giovanni	Consigliere
- Viani Giovanni	Consigliere
- Zanon di Valgiurata Lucio	Consigliere

Si rappresenta inoltre che il Consigliere Vincenzo Calandra Buonauro ha comunicato l'intendimento di rinunciare all'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Emiliano S.p.A. con effetto dall'avvenuta approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2008 da parte dell'Assemblea dei Soci. La scelta è motivata dall'unico fine di consentire all'Assemblea dei Soci, convocata per il prossimo 30 aprile, ogni più ampia libertà nella nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, gli Azionisti sono quindi invitati a:

- determinare il numero dei membri che compongono il Consiglio di Amministrazione che deve essere compreso tra non meno di undici e non più di sedici;
- nominare, per il triennio 2009/2011, i componenti dell'intero Consiglio di Amministrazione;

- autorizzare, ove del caso, ai sensi dell'art. 2390 del C.C., gli Amministratori neo eletti ad assumere cariche in società concorrenti.

4. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'anno 2009.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 16 dello statuto sociale, agli Amministratori spetta un compenso nella misura determinata dall'Assemblea.

Tale compenso, che viene fissato annualmente, è stato deliberato per l'esercizio 2008 in euro 30.000, da liquidare a ciascun Consigliere in ragione della effettiva permanenza nella carica.

Gli Azionisti sono quindi chiamati a fissare l'emolumento spettante a ciascun Amministratore per l'esercizio 2009.

5. Approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione e di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

In ottemperanza alle disposizioni emanate dall'Organo di Vigilanza, siete chiamati in questa sede ad approvare le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori.

A tal fine, viene di seguito illustrata l'informativa sulla politica di remunerazione relativa alle retribuzioni ed ai compensi fissi e variabili (compresi quelli basati su strumenti finanziari).

Per quanto riguarda gli **Amministratori**, essi beneficiano di:

A) compensi stabiliti dall'Assemblea, per l'incarico e per la partecipazione alle riunioni collegiali (art. 2364, comma 1, n. 3 c.c. e art. 2389, comma 1 e 2 c.c.);

B) compensi per particolari cariche conferite agli Amministratori (art. 2389, comma 3 c.c.);

C) compensi per la partecipazione ai comitati (art. 2389, comma 3 c.c.).

Non sono stati attivati, né si prevede di farlo, sistemi incentivanti di breve o di medio termine a favore di Amministratori.

Il compenso da corrisondersi agli Amministratori per la voce sub. A) è complessivamente costituito da una somma fissa, riguardante l'incarico con le relative prerogative e responsabilità, e da un gettone per la presenza alle singole riunioni del relativo Organo Collegiale.

Tale compenso è determinato, conformemente alle previsioni di legge, dall'Assemblea dei soci.

Per l'anno 2008, l'Assemblea dei Soci ha determinato in 30.000 euro il compenso per ciascun Consigliere ed in 500 euro l'ammontare del gettone di presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Soci ha altresì provveduto alla quantificazione dell'ammontare dei gettoni di presenza per le riunioni degli organi collegiali investiti di poteri delegati, quali il Comitato Esecutivo e il Comitato Fidi.

Il compenso da corrispondere agli Amministratori investiti di particolari cariche è stato quantificato, sulla base di quanto contemplato dalla legge, dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto dell'impegno concretamente richiesto a ciascuno di essi.

Le particolari cariche conferite agli Amministratori di Credito Emiliano S.p.A. registrate nell'esercizio 2008 sono state: i) quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione; ii) quelle di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; iii) quella di Consigliere con delega alla gestione degli immobili.

Non è prevista la nomina di un Amministratore Delegato.

Salvo ulteriori esigenze che il Consiglio di Amministrazione identificherà sulla scorta delle concrete necessità sociali, le predette particolari cariche saranno contemplate anche per l'anno 2009.

In relazione ai particolari incarichi, al fine di agevolare e supportare il Consiglio di Amministrazione nell'attività di determinazione dei compensi da corrispondere ai propri

membri, entro la fine del primo semestre 2009, sarà costituito l'apposito Comitato Nomine e Remunerazione, al quale spetterà, tra l'altro, il compito di formulare proposte al Consiglio per la determinazione dei relativi compensi.

I compensi singolarmente percepiti da ciascun componente del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2008 sono riportati nella Nota Integrativa, Parte H – "Operazioni con Parti Correlate".

Relativamente ai **dipendenti**, i principi della politica di remunerazione si ispirano alla seguenti linee guida:

- o valorizzazione del merito (la cosiddetta meritocrazia);
- o sostegno alla motivazione delle persone al raggiungimento dei risultati (cultura della performance).

Poiché la tensione verso la creazione di valore è determinante per lo sviluppo dell'impresa, compito prioritario del sistema di compensation è quello di combinare efficacemente obiettivi di breve e quelli di medio-lungo periodo. Per fare questo è quindi necessario adottare un concetto di partnership con i dipendenti, in una logica di sviluppo personale e professionale lungo l'arco dell'intera vita lavorativa.

Coerentemente con queste linee guida, le finalità che si intendono perseguire attraverso la politica di remunerazione sono:

- stimolare il management al raggiungimento degli obiettivi;
- attrarre e fidelizzare le persone capaci di creare valore nel tempo;
- accompagnare l'assunzione di responsabilità dei dipendenti verso sfide professionali crescenti.

La realizzazione dei summenzionati obiettivi avviene attraverso la retribuzione fissa ed i sistemi incentivanti di breve e di medio termine. In linea generale si rileva che la leva della retribuzione fissa viene utilizzata con prudenza ed è mediamente inferiore alle prassi di mercato, mentre i sistemi incentivanti vengono attuati in misura più intensa, allo scopo di dare enfasi al raggiungimento dei risultati, recuperando in tal modo competitività.

La retribuzione fissa è composta dallo stipendio e viene aggiornata, oltre che per effetto dei rinnovi contrattuali, da provvedimenti retributivi (crescita negli inquadramenti e incrementi economici). Queste leve vengono utilizzate in modo selettivo per premiare persone che sviluppano le competenze, aumentano le responsabilità, dimostrano capacità di replicare importanti risultati nel tempo.

Per fidelizzare persone "di valore" vengono proposti "patti" collegati a specifici compensi, finalizzati a consentire la più ampia crescita professionale correlata ad impegni di maggiore stabilità al rapporto di lavoro o di non concorrenza da parte dei dipendenti.

I sistemi incentivanti di breve periodo hanno la finalità di stimolare le persone al raggiungimento degli obiettivi individuali e di team annuali.

Lo strumento utilizzato è il sistema premiante annuale, che prevede lo stanziamento di un plafond in relazione agli obiettivi definiti. La coerenza tra obiettivi aziendali e obiettivi personali è realizzata con il metodo della "balance scorecard" attraverso il quale gli obiettivi aziendali sono distribuiti nella struttura organizzativa sino a quelli individuali. In caso di raggiungimento dei risultati aziendali attesi e sulla base della performance individuale viene attribuito il premio alle persone, in coerenza con il principio di meritocrazia già evidenziato.

La definizione dei sistemi premianti per le persone che rivestono ruoli apicali è demandata agli Organi Amministrativi, le cui valutazioni tengono conto dei risultati ottenuti, della cultura aziendale e del complessivo assetto societario.

Per quanto riguarda i Responsabili delle funzioni di controllo (conformità operativa, risk management) ed il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili gli obiettivi ai quali rapportare il sistema incentivante sono prevalentemente ancorati alle specificità dei ruoli; il responsabile della revisione interna è stato fino al 31/1/09 presso la controllante Credemholding e solo successivamente è passato in Credito Emiliano.

I sistemi incentivanti di medio periodo sono finalizzati a orientare i comportamenti delle persone con elevate responsabilità, capacità professionali e potenzialità, ad agire una strategia di medio termine finalizzata alla creazione di valore nel tempo. Per la loro natura pluriennale,

questi sistemi svolgono anche un'importante funzione di fidelizzazione delle migliori risorse aziendali.

Indichiamo di seguito gli strumenti utilizzati.

Long term incentive (LTI)

E' un sistema incentivante che prevede l'erogazione di un premio "cash", assegnato agli inizi del 2007 dal Consiglio di Amministrazione ed ancorato al raggiungimento dell'obiettivo dell'utile netto Consolidato di Gruppo cumulato per il triennio 2007-09; il premio viene determinato sulla base di una percentuale assegnata individualmente a ciascun beneficiario e l'erogazione dello stesso è condizionata alla permanenza in azienda sino al giugno 2010. Coinvolge 139 persone di Credito Emiliano, pari a circa il 3% del totale dei dipendenti al 31/12/08. Sono stati accantonati nei bilanci 2007 e 2008 i costi stimati di pertinenza per tale sistema, per un totale complessivo di 17 milioni di euro per Credito Emiliano. Partecipano a questo sistema incentivante il Top Management, i Responsabili delle funzioni di controllo ed il Dirigente preposto ai documenti contabili, nonché un gruppo selezionato di Manager.

Stock option

Si tratta di piani approvati dal Consiglio di Amministrazione, in esecuzione delle delibere dell'Assemblea straordinaria del 30.04.01 e 29.04.04, che prevedono l'attribuzione di opzioni a sottoscrivere un corrispondente numero di azioni Credito Emiliano ad un prezzo di esercizio il cui valore è stato determinato coerentemente con la normativa fiscale vigente. I piani durano in media 5 anni e prevedono un periodo di "lock-up" di 3 anni nei quali il dipendente non può esercitare le opzioni; scaduto il suddetto periodo le opzioni sono esercitabili esclusivamente in cinque finestre temporali semestrali.

Sono in essere 6 piani (l'ultimo scade nel novembre 2010), con 73 beneficiari complessivi a livello di Gruppo (50 sono i dipendenti di Credito Emiliano) per 1.397.000 opzioni che se esercitate possono consentire la sottoscrizione di un analogo numero di azioni Credito Emiliano pari allo 0,4% del capitale sociale.

Le assegnazioni riguardano solo marginalmente il Top Management ed i Responsabili delle funzioni di controllo.

Alla data di formulazione della relazione da parte del Consiglio di Amministrazione tutte le opzioni sono "underwater", cioè il prezzo di mercato è inferiore al prezzo di sottoscrizione.

Altri strumenti di medio termine utilizzati

Sono poi utilizzati altri strumenti gestionali di incentivazione e fidelizzazione nel medio termine per specifiche professionalità, di minore rilevanza.

Illustriamo di seguito la composizione della remunerazione 2008 per il Top Management, per i Responsabili delle funzioni di controllo e per la totalità dei dipendenti di Credito Emiliano; il variabile di breve e di medio termine è considerato per competenza, sulla base degli accantonamenti contabili effettuati nell'anno 2008.

Ruoli e funzioni	Composizione % compensi per competenza				Compensi in strumenti finanziari residui
	Fisso	Variabile a breve	Variabile a medio	Totale	
<i>Top Management *</i>	53,1	22,2	24,6	100	1 beneficiari per 62.000 opzioni (stock option)
<i>Responsabili funzioni controllo e Dirigente Contabile</i>	80,2	12,4	7,4	100	1 beneficiario per 20.000 opzioni (stock option)

<i>Totale dipendenti</i>	95,1	3,9	1,0	100	50 beneficiari per 620.000 opzioni (stock option)
--------------------------	------	-----	-----	-----	---------------------------------------------------

* comprende la Direzione Generale, la Direzione Centrale, i Responsabili delle Business Unit e dei Servizi Centrali di Credito Emiliano

Per quanto riguarda il trattamento previsto in caso di scioglimento del rapporto viene riconosciuto il trattamento di fine rapporto come previsto dalla legge. Esiste una posizione relativa al Top Management per la quale, a fronte di un forte impegno di non concorrenza per 5 anni successivi alla eventuale cessazione, è previsto, nell'ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa dell'azienda, il riconoscimento di 8 annualità di preavviso; tali impegni decadono al raggiungimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia.

Relativamente a **collaboratori** non legati a rapporto di lavoro subordinato, particolare rilevanza assumono i **Promotori finanziari**.

Il reclutamento di questi professionisti, che operano autonomamente, è finalizzato a favorire lo sviluppo dell'attività bancaria in modo integrato con le altre reti.

Le conseguenti politiche di remunerazione sono prevalentemente variabili e prevedono:

- compensi variabili legati al mantenimento delle masse acquisite (le cosiddette management fees); la remunerazione risulta differenziata per scala gerarchica e a seconda dei livelli attribuiti;
- sistemi di incentivo a breve termine che premiano lo sviluppo degli affari (bonus, enter fees);
- sistemi di incentivo a medio termine che hanno lo scopo di fidelizzare e consolidare nel tempo il rapporto con i professionisti inseriti;
- altri compensi fissi.

Indicativamente la remunerazione variabile di breve termine incide per il 46%, quella di medio per il 38%, mentre i compensi fissi rappresentano il 16%.

Signori Azionisti,

per quanto riguarda il 2009, si sottopone alla Vostra approvazione la conferma della politica di remunerazione e degli strumenti utilizzati per Amministratori, dipendenti e collaboratori, così come in precedenza illustrato. Si ritiene infatti che la politica sia coerente con l'applicazione di strategie di lungo periodo; inoltre particolare attenzione verrà dedicata alla prudente gestione dei rischi. Infine, in relazione alla scadenza del sistema di incentivazione di medio periodo long term incentive cash per il management, si ritiene opportuno predisporre ed attivare, per quanto di competenza del Consiglio di Amministrazione, un nuovo sistema pluriennale, che stimoli la creazione di valore nel tempo, il mantenimento di un adeguato profilo di rischio e la fidelizzazione delle persone "di valore" per il Gruppo.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposte di modifiche statutarie conseguenti alle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" emanate da Banca d'Italia lo scorso marzo 2008. Progetto di assunzione del ruolo di Capogruppo del Gruppo Bancario "Credito Emiliano – CREDEM".

Gli Azionisti sono chiamati all'approvazione delle modifiche statutarie illustrate nel dettaglio nella Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata nella riunione del 22 gennaio 2009 ed inviata a Banca d'Italia per l'ottenimento della prescritta autorizzazione di preventivo accertamento, che si riporta di seguito:

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MODIFICHE STATUARIE

Proposte di modifiche allo Statuto sociale: art. 1 (Denominazione); artt. 14 e 15 (Assemblee dei soci); artt. 16, 17, 18, 22 (Consiglio di Amministrazione); artt. 24 e 25 (Comitato Esecutivo); art. 27 (Collegio Sindacale)

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in assemblea straordinaria per sottoporre al Vostro esame le proposte di modifica dello Statuto sociale di seguito illustrate, che trovano fondamento nel:

- recepimento delle nuove prescrizioni normative emanate da Banca d'Italia lo scorso marzo 2008: "*Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche*";
- riconoscimento formale del ruolo di Capogruppo del Gruppo Bancario Credito Emiliano – Credem in capo a Credembanca in luogo di Credemholding.

Con provvedimento in data 4 marzo 2008 Banca d'Italia ha inteso puntualizzare le caratteristiche essenziali che il governo societario deve presentare ai fini di una sana e prudente gestione delineando, altresì, il relativo contenuto obbligatorio dello statuto sociale delle banche. In ottemperanza a quanto disposto, il presente intervento modificativo è pertanto finalizzato ad uniformare lo statuto di Credembanca alle nuove prescrizioni normative. Nell'ambito della review della governance societaria occasionata dal predetto intervento normativo di Banca d'Italia, si è inoltre ritenuto opportuno attribuire il riconoscimento formale a Credembanca del ruolo di Capogruppo (ruolo che già alla stessa compete sulla scorta del controllo diretto esercitato sulle società del Gruppo Credem in virtù delle previsioni del diritto comune), al fine di ottenere un incremento dell'efficacia delle attività di indirizzo e controllo sulle Società del Gruppo.

L'illustrazione dettagliata delle singole proposte di modifica è contenuta nella tabella sotto riportata. In essa vengono messi a confronto, per ciascun articolo modificato, il testo vigente e il nuovo testo proposto, evidenziando in neretto sul nuovo testo le parti variate e/o aggiunte e barrando nel vecchio testo le parti soppresse. Nella stessa tabella vengono riportati, in calce a ciascun articolo, apposite note di commento riguardo a motivazioni e contenuti delle singole proposte.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 1 – È costituita una società per azioni con la denominazione CREDITO EMILIANO S.p.A..</p> <p>La ragione sociale può essere abbreviata in CREDEMBANCA e in CREDEM.</p> <p>La Società può utilizzare nei propri segni distintivi le ditte delle società alle quali è subentrata per incorporazione o per altra causa, purché accompagnate dalla propria denominazione.</p> <p>La Società fa parte del Gruppo Bancario "Credito Emiliano – CREDEM". In tale qualità essa è tenuta ad osservare, ed a fare</p>	<p>Art. 1 - E' costituita una società per azioni con la denominazione CREDITO EMILIANO S.p.A..</p> <p>La ragione sociale può essere abbreviata in CREDEMBANCA e in CREDEM.</p> <p>La Società può utilizzare nei propri segni distintivi le ditte delle società alle quali è subentrata per incorporazione o per altra causa, purché accompagnate dalla propria denominazione.</p> <p>La Società svolge la funzione di "Capogruppo" del Gruppo Bancario "Credito Emiliano - CREDEM". In tale</p>

<p>osservare alle società od enti controllati, le disposizioni che la "Capogruppo", nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario.</p> <p>La Società assolve, per mezzo dei propri organi deliberativi ed avvalendosi delle proprie strutture operative, la funzione di supporto operativo alla società "Capogruppo" nelle attività di direzione, coordinamento e controllo del Gruppo Bancario "Credito Emiliano - CREDEM".</p>	<p>qualità la Società emana - nell'esercizio dell'attività di direzione, coordinamento e controllo del Gruppo Bancario - disposizioni alle componenti del "Gruppo" per l'esecuzione delle istruzioni impartite da Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

motivazione

La modifica proposta è volta a riconoscere il ruolo formale di Capogruppo a Credito Emiliano S.p.A., attribuendo rilievo alla situazione di fatto che vede comunque coinvolta Credem nell'esercizio dell'attività di coordinamento in considerazione del controllo diretto delle società del Gruppo Bancario, con il fine di ottenere un incremento dell'efficacia delle attività di indirizzo e controllo sulle Società del Gruppo..

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 14 - Per la validità delle deliberazioni assembleari in prima, in seconda e nelle successive convocazioni, si applicano le norme di legge. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano; il Presidente può disporre, ove lo ritenga opportuno, la votazione per appello nominale. Nelle votazioni di nomina dei Consiglieri risulta eletto chi ha avuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il piu' anziano di età.</p>	<p>Art. 14 - Per la validità delle deliberazioni assembleari in prima, in seconda e nelle successive convocazioni, si applicano le norme di legge. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano; il Presidente può disporre, ove lo ritenga opportuno, la votazione per appello nominale.</p>

motivazione

La proposta di modifica è volta ad eliminare il riferimento alla nomina dei Consiglieri non più attuale in considerazione dello specifico procedimento dettagliato al successivo art. 16.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 15 –</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che dovrà contenere gli elementi essenziali prescritti dalla legge e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno</p>	<p>Art. 15 - L'Assemblea delibera sugli argomenti ad essa riservati dalla legge, dallo statuto e dalla normativa secondaria. L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le politiche di remunerazione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; - i piani basati su strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 D.Lgs. n. 58/98. <p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che dovrà contenere gli elementi essenziali prescritti dalla legge e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Le copie e gli estratti</p>

accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente.	dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente.
--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivazione

La proposta di modifica è volta a recepire le indicazioni espressamente prescritte dalle disposizioni di Banca d'Italia del 4 marzo 2008. In tal modo vengono esplicitate in statuto le competenze che le nuove disposizioni di vigilanza attribuiscono all'Assemblea Ordinaria in tema di meccanismi di remunerazione e di incentivazione dei Consiglieri e del management della banca, nell'ottica di assicurare che i sistemi retribuitivi non siano in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio della banca e con le strategie di lungo periodo.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 16 16.1 - Componenti e durata L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il quale si compone di non meno di undici e non più di sedici membri. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione dura in carica per non più di tre esercizi e può essere rieletto. Agli Amministratori spetta un compenso nella misura determinata dall'Assemblea. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti.</p> <p>16.2 - Liste di candidati L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene attraverso il sistema del "voto di lista", secondo quanto previsto in appresso. Le liste sono depositate dai Soci presso la Sede Sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ogni lista riporta, in ordine numerico progressivo di preferenze e indicando quali primi nominativi i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, il nome di tanti candidati quanti sono gli Amministratori da eleggere. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano la percentuale minima indicata dalla legge e dalle relative disposizioni attuative. Le liste dovranno essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate con la specifica indicazione della percentuale di partecipazione detenuta da ciascun concorrente alla presentazione e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista. Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i Soci devono contestualmente depositare, insieme alle liste, anche copia dei biglietti di ammissione emessi dai soggetti depositari delle loro azioni. Unitamente alle liste, entro il termine suddetto, devono essere depositate:</p>	<p>Art. 16 16.1 - Componenti e durata L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il quale si compone di non meno di undici e non più di sedici membri. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione dura in carica per non più di tre esercizi e può essere rieletto. Agli Amministratori spetta un compenso nella misura determinata dall'Assemblea. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti.</p> <p>16.2 - Liste di candidati L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene attraverso il sistema del "voto di lista", secondo quanto previsto in appresso. Le liste sono depositate dai Soci presso la Sede Sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ogni lista riporta, in ordine numerico progressivo di preferenze e indicando quali primi nominativi i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, il nome di tanti candidati quanti sono gli Amministratori da eleggere. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano la percentuale minima indicata dalla legge e dalle relative disposizioni attuative. Le liste dovranno essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate con la specifica indicazione della percentuale di partecipazione detenuta da ciascun concorrente alla presentazione e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista. Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i Soci devono contestualmente depositare, insieme alle liste, anche copia dei biglietti di ammissione emessi dai soggetti depositari delle loro azioni. Unitamente alle liste, entro il termine suddetto, devono essere depositate:</p>

<p>- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni degli stessi, munite di firma autentica, aventi ad oggetto l'accettazione alla candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge per ricoprire la carica di Amministratore della Società e l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge:</p> <p>- le dichiarazioni dei Soci che presentano la lista o che concorrono a presentare la lista, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti con i Soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.</p> <p>Ciascun Socio, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare né votare più di una lista.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea, in apertura della riunione assembleare, ammette alla votazione le liste di candidati conformi ai requisiti di legge e dello Statuto sociale.</p> <p>16.3 - Votazione</p> <p>Se risultano depositate più liste, la lista che ottiene la maggioranza dei consensi esprime un numero di Amministratori pari al numero massimo dei componenti da nominare meno uno. Risulteranno così nominati i candidati riportati nella lista secondo l'ordine progressivo ivi indicato sino al raggiungimento del numero massimo di componenti da eleggere meno uno. Il restante componente del Consiglio è il primo espresso da quella lista presentata da Soci che non siano collegati ai Soci di riferimento ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per gli Amministratori di società quotate o, in mancanza, per i sindaci delle stesse, che ha ottenuto il maggior numero di consensi dopo quella più votata.</p> <p>Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, è considerata lista di maggioranza, a tutti gli effetti, la lista votata da un numero maggiore di azionisti, e, in caso di parità, la lista depositata per prima. Le stesse regole valgono per l'ipotesi nella quale più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.</p>	<p>- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni degli stessi, munite di firma autentica, aventi ad oggetto l'accettazione alla candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge per ricoprire la carica di Amministratore della Società e l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge:</p> <p>- le dichiarazioni dei Soci che presentano la lista o che concorrono a presentare la lista - diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa -, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con costoro previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti per la elezione degli amministratori di società quotate o, in mancanza, per la elezione dei sindaci delle stesse.</p> <p>Ciascun Socio, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare né votare più di una lista.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea, in apertura della riunione assembleare, ammette alla votazione le liste di candidati conformi ai requisiti di legge e dello Statuto sociale.</p> <p>16.3 - Votazione</p> <p>Se risultano depositate più liste, la lista che ottiene la maggioranza dei consensi esprime un numero di Amministratori pari al numero massimo dei componenti da nominare meno uno. Risulteranno così nominati i candidati riportati nella lista secondo l'ordine progressivo ivi indicato sino al raggiungimento del numero massimo di componenti da eleggere meno uno. Il restante componente del Consiglio è il primo espresso dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di consensi dopo quella più votata e che sia stata presentata da Soci che non siano collegati ai Soci di riferimento ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti per la elezione degli amministratori di società quotate o, in mancanza, per la elezione dei sindaci delle stesse.</p> <p>Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, è considerata lista di maggioranza, a tutti gli effetti, la lista votata da un numero maggiore di azionisti, e, in caso di parità, la lista depositata per prima. Le stesse regole valgono per l'ipotesi nella quale più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.</p> <p>Ai fini del riparto degli Amministratori da</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti pari ad almeno la metà di quella minima prevista dalle legge per la presentazione delle liste.</p> <p>16.4 - Lista unica – Assenza di liste</p> <p>Se risulta presentata una sola lista, ovvero se le liste di minoranza presentate non hanno conseguito la percentuale di voti pari ad almeno quella minima prevista dalla legge, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono espressi dall'unica lista utile.</p> <p>Qualora nel termine previsto dal presente articolo non sia presentata alcuna lista ovvero nessuna lista sia stata ammessa, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina degli Amministratori con delibera assunta a maggioranza dei votanti.</p>	<p>eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti pari ad almeno la metà di quella minima prevista dalle legge per la presentazione delle liste.</p> <p>16.4 - Lista unica – Assenza di liste</p> <p>Se risulta presentata una sola lista, ovvero se le liste di minoranza presentate non hanno conseguito la percentuale di voti pari ad almeno quella minima prevista dalla legge, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono espressi dall'unica lista utile.</p> <p>Qualora nel termine previsto dal presente articolo non sia presentata alcuna lista ovvero nessuna lista sia stata ammessa, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina degli Amministratori con delibera assunta a maggioranza dei votanti. In tale ipotesi, in caso di parità di voti si intende eletto il più anziano di età.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivazione

Le proposte di modifica di cui al punto 16.2 e 16.3 sono volte a specificare le fonti normative che regolamentano i criteri di collegamento applicabili alle c.d. liste di minoranza.

La proposta di integrazione di cui al punto 16.4 replica la previsione eliminata al precedente art. 14, con la finalità di disciplinare espressamente l'esito della votazione in caso di parità di voti, nell'ambito del più confacente contesto relativo alla nomina dei Consiglieri .

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 17 –</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri Amministratori provvedono a sostituirli con il primo candidato non eletto indicato nella lista a cui apparteneva il componente cessato, ovvero con i successivi candidati secondo l'ordine progressivo della lista, qualora il primo o i successivi non rinnovassero l'accettazione della carica oppure non risultassero in possesso dei requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dall'Amministratore da sostituire.</p>	<p>Art. 17 – La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea con le modalità previste dalla legge.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri Amministratori provvedono a sostituirli con il primo candidato non eletto indicato nella lista a cui apparteneva il componente cessato, ovvero con i successivi candidati secondo l'ordine progressivo della lista, qualora il primo o i successivi non rinnovassero l'accettazione della carica oppure non risultassero in possesso dei requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dall'Amministratore da sostituire.</p>

Motivazione

L'integrazione dell'art. 17 è volta a recepire le indicazioni espressamente contemplate dalle disposizioni di Banca d'Italia del 4 marzo 2008, le quale stabiliscono che anche la revoca, oltre alla composizione e alla nomina degli organi, deve essere disciplinata in Statuto.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della società.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fusione, nei casi previsti dagli articoli 	<p>Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della società.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e

<p>2505 e 2505-bis c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio i seguenti poteri:</p> <p>1. la determinazione degli indirizzi generali di gestione;</p> <p>2. l'approvazione periodica del piano strategico aziendale e in particolare la determinazione delle linee dello sviluppo territoriale e della politica immobiliare della Società;</p> <p>3. l'approvazione del bilancio preventivo annuale e delle sue eventuali modifiche;</p> <p>4. la redazione e la modifica dei regolamenti interni concernenti la struttura organizzativa della Società ed i rapporti tra gli organi della stessa;</p> <p>5. l'assunzione e la cessione di partecipazioni; non rientra nella competenza del consiglio l'assunzione di partecipazioni che comportino una responsabilità illimitata per la società;</p> <p>6. la nomina e la revoca dei dirigenti addetti alla Direzione Centrale, le promozioni degli stessi nonché la determinazione dei relativi poteri e attribuzioni;</p> <p>7. l'adesione ad associazioni nazionali ed internazionali.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Comitato Esecutivo di cui all'art. 24 e può nominare un Amministratore Delegato, precisando le funzioni a ciascuno dei due organi rispettivamente delegate.</p> <p>L'istituzione e la soppressione di dipendenze e</p>	<p>2505-bis c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio i seguenti poteri:</p> <p>1. la supervisione strategica della Banca o del Gruppo; la gestione della società e la determinazione dei relativi indirizzi generali;</p> <p>2. la determinazione dei criteri per la direzione, il coordinamento ed il controllo delle società e degli enti appartenenti al Gruppo Bancario "Credito Emiliano - CREDEM";</p> <p>3. l'istituzione dei meccanismi idonei a consentire nel gruppo l'attuazione delle istruzioni emanate dalle Autorità di Vigilanza e la loro verifica;</p> <p>4. l'approvazione periodica dei piani strategici aziendali, industriali e finanziari, le operazioni strategiche e in particolare la determinazione delle linee dello sviluppo territoriale e della politica immobiliare della Società;</p> <p>5. l'approvazione del bilancio preventivo annuale e delle sue eventuali modifiche;</p> <p>6. la redazione, approvazione e la modifica del regolamento interno concernente i limiti al cumulo degli incarichi e dei principali regolamenti interni nonché di quelli concernenti la struttura organizzativa della Società ed i rapporti tra gli organi della stessa;</p> <p>7. l'assunzione e la cessione di partecipazioni; non rientra nella competenza del consiglio l'assunzione di partecipazioni che comportino una responsabilità illimitata per la società;</p> <p>8. la nomina e la revoca del Direttore Generale e, in generale, dei dirigenti addetti alla Direzione Centrale, le promozioni e i sistemi incentivanti degli stessi, nonché la determinazione dei relativi poteri e attribuzioni;</p> <p>9. l'adesione ad associazioni nazionali ed internazionali;</p> <p>10. la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione;</p> <p>11. la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Comitato Esecutivo di cui all'art. 24 e può nominare un Amministratore Delegato, precisando le funzioni a ciascuno dei due organi rispettivamente delegate.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>rappresentanze, l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili non possono essere delegati se non al Comitato Esecutivo.</p> <p>L'Amministratore Delegato, nell'ambito delle competenze delegategli dal Consiglio, coordina l'opera della Direzione Centrale.</p> <p>Per determinati atti o categorie di atti possono essere conferiti poteri anche ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri decisionali possono altresì essere conferiti ai dirigenti e ai quadri direttivi, singolarmente o riuniti in Comitati, nonché ai preposti alle dipendenze.</p> <p>I limiti di competenza, le condizioni di utilizzo dei poteri decisionali così conferiti, e le modalità di rendicontazione agli organi amministrativi della banca sono stabiliti in appositi regolamenti interni.</p> <p>Gli Amministratori, anche attraverso l'Amministratore Delegato, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>Gli Amministratori sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni emanate dalla "Capogruppo" del Gruppo Bancario "Credito Emiliano - CREDEM" in esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza; a tal fine forniscono alla "Capogruppo" ogni dato ed informazione rilevante, con la necessaria collaborazione per il rispetto di tali istruzioni.</p> <p>Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391 c.c., gli organi delegati riferiscono sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale almeno con periodicità trimestrale.</p>	<p>L'istituzione e la soppressione di dipendenze e rappresentanze, l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili non possono essere delegati se non al Comitato Esecutivo.</p> <p>L'Amministratore Delegato, nell'ambito delle competenze delegategli dal Consiglio, coordina l'opera della Direzione Centrale.</p> <p>Per determinati atti o categorie di atti possono essere conferiti poteri anche ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri decisionali possono altresì essere conferiti ai dirigenti e ai quadri direttivi, singolarmente o riuniti in Comitati, nonché ai preposti alle dipendenze.</p> <p>I limiti di competenza, le condizioni di utilizzo dei poteri decisionali così conferiti, e le modalità di rendicontazione agli organi amministrativi della banca sono stabiliti in appositi regolamenti interni.</p> <p>Gli Amministratori, anche attraverso l'Amministratore Delegato, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391 c.c., gli organi delegati riferiscono sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale almeno con periodicità trimestrale.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivazione

La proposta di modifica è volta a recepire le prescrizioni dettate da Banca d'Italia con l'intervento normativo dello scorso 4 marzo 2008, le quali ampliano la categoria delle attribuzioni non delegabili dal Consiglio di Amministrazione ricomprendendovi: le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, la nomina del direttore generale, l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo, l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni, l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali, la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità.

In tale contesto, i compiti del Consiglio di Amministrazione sono stati ulteriormente ampliati ricomprendendovi anche quelli afferenti il ruolo di Capogruppo di diritto (punti 1, 2 e 3).

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 22 - Per la validità delle adunanze consiliari è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, con esclusione dal computo degli eventuali astenuti: nel caso di parità prevale, se espresso, il voto di chi presiede.</p>	<p>Art. 22 - Per la validità delle adunanze consiliari è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, con esclusione dal computo degli eventuali astenuti: nel caso di parità prevale, se espresso, il voto di chi presiede.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.</p>

Motivazione

La proposta è volta a facilitare le adunanze consiliari, prevedendo la facoltà di riunione anche al di fuori della sede sociale.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 24 - Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione il quale ne fissa le modalità di funzionamento, la periodicità delle riunioni e la durata, comunque non superiore a quella residua del Consiglio stesso. Esso è composto da un numero di Consiglieri non superiore a sette. Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente ed il Vice Presidente o i Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'Amministratore Delegato, se nominato.</p>	<p>Art. 24 - Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione il quale ne fissa le modalità di funzionamento, la periodicità delle riunioni e la durata, comunque non superiore a quella residua del Consiglio stesso. Esso è composto da un numero di Consiglieri non superiore a sette. Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente il Vice Presidente o i Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'Amministratore Delegato, se nominato.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa alle adunanze del Comitato Esecutivo, allo scopo di favorire l'adeguata circolazione delle informazioni.</p> <p>Nei casi di urgenza, ai fini della valida costituzione del Comitato, il Presidente può supplire all'assenza di uno dei suoi componenti.</p>

Motivazione

Le nuove disposizioni di Banca d'Italia del 4 marzo 2008 innovano significativamente il ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, contemplandolo quale figura non esecutiva, di particolare rilievo e con compiti ulteriori di garanzia dell'equilibrio dei poteri rispetto agli organi delegati e di interlocuzione diretta nei confronti dell'Autorità di Vigilanza. Alla nuova figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione compete l'importante funzione di favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema dell'organizzazione dei lavori del consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile.

La proposta di modifica è, dunque, volta a recepire le nuove prescrizioni dell'Autorità di Vigilanza, eliminando il ruolo esecutivo del Presidente e, a tal fine, escludendolo tra i componenti del Comitato Esecutivo – con funzioni di supplenza solo nei casi di urgenza e per consentire la valida costituzione del Comitato - , ferma restando l'opportunità di consentirne comunque la partecipazione alle adunanze dell'organo delegato al fine di favorire l'adeguata circolazione delle informazioni auspicata anche da Banca d'Italia.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 25 - La Presidenza del Comitato Esecutivo spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, al Vice Presidente più anziano nella carica, o, in caso di pari anzianità di carica, al più anziano di età.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Comitato Esecutivo si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione.</p> <p>Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.</p>	<p>Art. 25 - Il Comitato Esecutivo elegge, con la maggioranza semplice dei presenti, tra i suoi componenti, il soggetto deputato a presiedere, coordinare e convocare le adunanze, stabilendone il relativo ordine del giorno, nonché a rappresentare l'organo. In caso di assenza o impedimento del soggetto nominato, le predette funzioni saranno espletate dal componente più anziano di età.</p> <p>Il Comitato può sempre sostituire il soggetto deputato a presiederlo.</p> <p>Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione o, in difetto, altra persona designata dal Comitato, anche fra soggetto non facenti parte dell'organo.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.</p> <p>Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Comitato Esecutivo si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione.</p> <p>Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.</p>

Motivazione

La proposta di modifica consegue al nuovo ruolo attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, non potendo più far parte del Comitato esecutivo, determina la necessità che l'organo collegiale individui al suo interno un presidente, il quale sarà configurato come "Presidente del Comitato Esecutivo". Con l'occasione si è reputato opportuno specificare le prescrizioni afferenti la figura del Segretario incaricato della redazione dei verbali dell'organo collegiale e prevedere la facoltà di riunione del Comitato non solo presso la sede sociale ma anche altrove, al fine di favorire il più possibile l'attività dell'organo.

Conformemente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, si propone di consentire anche al Comitato esecutivo lo svolgimento delle adunanze al di fuori della sede sociale.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 27 - Il Collegio Sindacale è costituito di tre Membri effettivi e due supplenti. Le norme relative al Collegio Sindacale sono stabilite dalla legge.</p>	<p>Art. 27 – Il Collegio Sindacale è costituito di tre Membri effettivi e due supplenti. Al Collegio Sindacale sono affidati i compiti e i poteri attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dalle disposizioni di Vigilanza all’organo di controllo.</p>

Motivazione

La nuova formulazione dell’art. 27 è semplicemente finalizzata a chiarire l’assegnazione al Collegio Sindacale dei compiti e dei poteri stabiliti non solo da fonti primarie di legge ma anche dalla disciplina secondaria.

Testo vigente	Testo proposto
<p>27.4 - Sostituzione</p> <p>In caso di cessazione di un Sindaco Effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista che abbia espresso il Sindaco cessato. Per la successiva nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio, l’Assemblea provvede ai sensi di legge ma non si tiene conto del sistema del voto di lista.</p>	<p>27.4 - Sostituzione La revoca dei componenti il Collegio Sindacale è disposta alle condizioni e con le modalità previste dalla legge.</p> <p>In caso di cessazione di un Sindaco Effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista che abbia espresso il Sindaco cessato. Per la successiva nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio, l’Assemblea provvede ai sensi di legge ma non si tiene conto del sistema del voto di lista.</p> <p>In caso di necessità di reintegrazione del collegio sindacale, l’assemblea procede alla nomina o alla sostituzioni richieste nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</p>

Motivazione

L’integrazione del punto 27.4 è volta a recepire le indicazioni espressamente contemplate dalle disposizioni di Banca d’Italia del 4 marzo 2008, le quale stabiliscono che anche la revoca, oltre alla composizione e alla nomina degli organi, deve essere disciplinata in Statuto. La previsione è stata accompagnata dal richiamo ai principi di tutela delle minoranze che già informano lo statuto.